



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **29550/PROD.COMM**
riferimento **pr. LVR/41/2008 dd. 13/11/08**
allegato
Trieste, 2 dicembre 2008

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 29/2005, articoli 39 e 109, comma 1 – Subingresso e DIA.**

Con la nota sopra emarginata di codesto Comune è stato richiesto se, nella fattispecie del subingresso, la denuncia d'inizio attività (DIA), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge regionale 29/2005, sia da considerarsi correttamente presentata successivamente all'avvio dell'attività medesima, stante la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale citata (la problematica è identica pure con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 72); in proposito, si ritiene preliminarmente necessaria una disamina delle disposizioni in argomento, sottolineandosi che tutti i riferimenti normativi di cui alla presente si intendono effettuati alla sopra richiamata legge regionale 29/2005.

La DIA (articolo 2, comma 1, lettera s) è la dichiarazione <<con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico – sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, **pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima**>>.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, la DIA <<**sostituisce l'autorizzazione amministrativa** in tutte le fattispecie relative all'esercizio di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione precedente. In tali casi spetta all'amministrazione competente, **entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia**, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa>>.

I commi 1 e 2 dell'articolo 39 così dispongono: <<**1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13, per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla denuncia di inizio attività** e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. **2.** La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, **pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10**, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38,

comma 2.>>); e l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10, consiste nella revoca del titolo autorizzativo ovvero nell'ordine di chiusura (esercizi di vicinato e di media minore), in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, senza una proroga autorizzata in caso di comprovata necessità.

Dal combinato disposto di cui alle norme sopra evidenziate, si evince in via immediata che:

1. il subingresso (trasferimento dell'azienda commerciale in proprietà o in gestione) è soggetto alla DIA (articolo 39, comma 1);
2. la DIA sostituisce l'autorizzazione nelle fattispecie di legge (articolo 109, comma 1);
3. la verifica d'ufficio, da parte della P.A., dei prescritti requisiti, dichiarati nella DIA, deve avvenire nel termine di 60gg. dalla presentazione della denuncia (articolo 109, comma 1).

Ne consegue che la DIA **non può mai intervenire successivamente rispetto all'inizio dell'effettiva attività, altrimenti l'attività medesima risulterebbe esercitata in assenza dello specifico titolo legittimante**, richiesto dalla normativa di settore (articolo 109, comma 1); inoltre, si dilaterrebbe nel tempo l'eventuale potere inibitorio da parte della P.A., in caso di attività *contra legem*, (articolo 2, comma 1, lettera s, inciso finale), potere che non risulterebbe più esercitabile nel termine dei 60 gg decorrenti dall'effettivo inizio dell'attività, bensì decorrenti dal momento della presentazione di una DIA riferita ad un esercizio magari illegittimo, ma già esistente, per esempio, da 11 mesi: si possono immaginare gli effetti nell'ordinamento generale.

Di conseguenza, il comma 2 dell'articolo 39 non può essere letto ed interpretato come una facoltà dell'operatore di presentare la DIA dopo 12 mesi di esercizio dell'attività senza la DIA medesima, perchè questo configurerebbe una fattispecie di esercizio commerciale senza titolo, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della legge, ma il tutto va ricordato con le disposizioni richiamate sempre nel comma 2 dell'articolo 39, ossia **i commi 9, lettera b), e 10 del citato articolo 80 che si riferiscono alla sospensione dell'attività**: questo significa che la normativa consente, tra la data del trasferimento dell'azienda (subingresso *inter vivos*) ovvero dell'acquisizione del titolo (subingresso *mortis causa*) e la presentazione della DIA, la decorrenza di un lasso di tempo fino a 12 mesi, anche prorogabile per giusta causa, ma ai soli fini della sospensione dell'attività e non sicuramente per l'esercizio dell'attività medesima senza la DIA, il che si ribadisce, configurerebbe l'ipotesi sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 2.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it